

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2038

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MANNINO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

*(V. Stampato Camera n. 3929)*

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 gennaio 1990*

---

**Interventi urgenti per la zootecnia**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Per il risanamento e la ristrutturazione della produzione e della commercializzazione nel settore zootecnico e per il loro adeguamento, secondo criteri di economicità, alle esigenze del mercato, tenendo anche conto in particolare del miglioramento qualitativo dei prodotti ed avendo attenzione per la zootecnia del Mezzogiorno, è istituito il Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un «Fondo per la ristrutturazione e il risanamento del settore zootecnico», al quale è attribuita la dotazione complessiva di lire 340 miliardi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

3. L'attività del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

1. Il Comitato è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e provvede, entro tre mesi dalla data della sua costituzione:

a) a verificare la situazione del settore, con riferimento alle produzioni dirette e connesse e alla loro utilizzazione, trasformazione e commercializzazione;

b) a redigere, sulla base dell'anzidetta verifica, un programma di intervento che preveda:

1) le linee generali di ristrutturazione del settore in armonia con le finalità del piano agricolo nazionale e del piano specifico di intervento di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

2) i criteri per la più efficace gestione delle risorse finanziarie destinate al settore;

3) i criteri per il rispetto delle compatibilità ambientali negli interventi sostenuti

finanziariamente a' termini della presente legge.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sottopone il programma all'approvazione del CIPE con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

#### Art. 3.

1. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di cinque membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro ed uno in rappresentanza delle regioni, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5.

3. I membri del Comitato sono posti, se dipendenti da amministrazioni dello Stato, fuori dal ruolo per il tempo necessario all'esercizio del loro mandato.

4. Il Comitato si avvale delle strutture amministrative e tecniche del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè, per la valutazione e il monitoraggio dei progetti, di un gruppo di tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Presso lo stesso Comitato può essere comandato personale dipendente dallo Stato, da enti pubblici, anche economici, o da società a prevalente partecipazione pubblica, in numero non superiore a dieci unità complessive.

#### Art. 4.

##### 1. Il Comitato:

a) approva i progetti di ristrutturazione e sviluppo delle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici o di prodotti derivati

dalla zootecnia, compresi quelli relativi a dismissione di impianti pubblici predisposti in conformità al programma di cui all'articolo 2, previo parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 3, comma 4;

b) dispone, a favore di società anche cooperative e loro consorzi, e di imprese ritenute essenziali ai fini di cui all'articolo 1, i finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non più del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di sviluppo, anche finanziari, nonchè ai piani di acquisizione, di fusione e di concentrazione, anche consortili, approvati dal Comitato;

c) concede contributi alle società cooperative e loro consorzi di cui alla precedente lettera a), finalizzati alla capitalizzazione degli enti medesimi o delle società da essi controllate, sino all'entità del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci;

d) concede i contributi sui mutui di cui all'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Il Comitato riserva a soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al venti per cento dei contributi e dei finanziamenti erogati.

#### Art. 5.

1. Il Comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il cinquantuno per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la provvista del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

2. La società svolge a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge i compiti affidatili dal Comitato di cui all'articolo 1, nonchè i seguenti compiti:

a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;

b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di

concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, da destinare ad operazioni creditizie di investimento;

c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;

d) acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal Comitato.

#### Art. 6.

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, del quale il Presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre ciascuno dei restanti membri è rispettivamente nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, in numero di due, dai soggetti che hanno sottoscritto la quota di minoranza del capitale sociale.

#### Art. 7.

1. Gli emolumenti spettanti ai membri del Comitato e agli esperti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ogni anno, a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento ed al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sull'attività del Comitato di cui alla presente legge e cura il coordinamento dell'attività dello stesso con gli obiettivi del piano agricolo nazionale.

## Art. 8.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 340 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1989 e di lire 280 miliardi nell'anno 1990, cui si provvede:

a) quanto a lire 280 miliardi per l'anno 1990, a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge n. 752 del 1986;

b) quanto a lire 60 miliardi, per l'anno 1989, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7542 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.